

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Determinazione n. 34

del 18 novembre 2021

Area/u.o.: Segreteria Generale e Servizi alle Imprese/Servizio Polifunzionale di Lecco

Oggetto: Procedimenti di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 comma 6 del codice civile, del D.P.R. 247/2004, e dell'art. 40, commi 2-8, del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 – Modalità di effettuazione delle relative comunicazioni.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- visto l'art. 2490 comma 6 del codice civile, che prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" e la correlata Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C in data 14/06/2005;
- visto l'art. 16 comma 6 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, così come successivamente modificato ed oggi vigente, che impone alle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- visto l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, così come successivamente modificato ed oggi vigente, che estende alle imprese individuali l'obbligo di cui al punto precedente;
- visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n.120, che prevede in particolare:
 - all'art. 37, un ulteriore rafforzamento dell'obbligo per tutte le imprese di comunicare al pubblico registro il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020;
 - all'art. 40 comma 1, la semplificazione delle procedure d'ufficio previste dall'art. 2490 comma 6 del codice civile e del D.P.R. 247/2004, con l'attribuzione al Conservatore del Registro delle Imprese della competenza a disporre il relativo provvedimento finale;
 - all'art. 40 commi da 2 a 5, l'individuazione delle condizioni e delle modalità operative e dei termini per l'iscrizione d'ufficio del provvedimento del Conservatore di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione delle società di capitali, della sua eventuale intervenuta revoca, ovvero della cancellazione dal Registro delle Imprese;
- dato atto che le disposizioni normative in precedenza richiamate hanno a comune fondamento l'esigenza di consentire e semplificare la cancellazione dal Registro delle Imprese di posizioni non più operative e divenute sostanzialmente fittizie;
- considerato altresì che la quasi totalità delle imprese cui è fatto riferimento nei procedimenti d'ufficio richiamati in oggetto non ha adempiuto all'obbligo di comunicare

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Determinazione n. 34

del 18 novembre 2021

un domicilio digitale valido, attivo e univoco, ovvero, nel caso di avvenuta sua comunicazione, lo stesso risulta successivamente revocato o inesistente;

- atteso che l'utilizzo del servizio postale, a mezzo raccomandata a/r, per l'effettuazione delle comunicazioni e/o notificazioni previste nel contesto dei procedimenti di cancellazione di cui trattasi non si palesa giustificabile a motivo del verificato inadempimento dell'obbligo di possesso e mantenimento di domicilio digitale valido, attivo ed univoco, né peraltro sostenibile in ragione dei costi conseguenti, anche tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia di loro contenimento e razionalizzazione;
- rilevato altresì, con riferimento a quanto espresso al punto precedente, che la stragrande maggioranza delle comunicazioni/notificazioni sinora inviate a mezzo raccomandata a/r alle imprese interessate dai procedimenti di cancellazione in oggetto non ha riscontrato esito positivo sotto il profilo giuridico, stante la verificata irreperibilità presso la sede legale e/o il domicilio dei titolari/amministratori risultante nelle relative posizioni anagrafico-certificative del Registro delle Imprese;
- valutato e ritenuto che la finalità di consentire la conoscenza degli atti infra-procedimentali e finali assunti nel contesto delle attività svolte dall'ufficio del Registro delle Imprese in attuazione delle disposizioni normative in oggetto possa essere adeguatamente conseguita con modalità operative maggiormente agevoli e meno dispendiose, in concreta attuazione dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- richiamato in proposito l'art. 8 comma 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- ritenuto che la precitata disposizione normativa possa evidentemente trovare applicazione anche nelle ipotesi di procedimenti amministrativi aventi identico contenuto in quanto riferiti a numerosi soggetti giuridici versanti nella medesima situazione;
- visto l'art. 32 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69, in forza del quale *“.....gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.....”*;
- ritenuto che la pubblicazione nell'Albo camerale on-line della comunicazione di avvio del procedimento e di quella del suo relativo provvedimento conclusivo costituiscano, in considerazione di quanto in precedenza esposto e motivato, idonea, valida ed efficace modalità di effettuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990;
- considerato che tale modalità di pubblicazione risponde alle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, e consente altresì una significativa riduzione dei tempi di svolgimento del procedimento, così favorendo un più rapido aggiornamento delle risultanze del Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità legale;

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Determinazione n. 34

del 18 novembre 2021

- richiamate le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, aventi rispettivamente ad oggetto i termini di comunicazione delle determinazioni assunte dal Conservatore del Registro delle Imprese e quelli di eventuale proposizione di ricorso da parte degli interessati;
- ritenuto peraltro opportuno rafforzare la pubblicità riferita ai procedimenti di cui trattasi mediante l'annotazione nelle risultanze anagrafico-certificative di ciascuna delle imprese interessate dell'avvenuto avvio del procedimento d'ufficio, così favorendone ulteriormente la conoscenza ai loro titolari/legali rappresentanti per il tramite del cassetto digitale reso disponibile sul sito web impresa.italia.it;

dispone

- a) che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio in oggetto richiamati venga effettuata attraverso pubblicazione nell'albo on-line della Camera di Commercio di Como-Lecco per la durata di 45 giorni;
- b) che l'avvenuto avvio del procedimento venga altresì annotato, così come già previsto per il correlato provvedimento finale, nelle risultanze anagrafico-certificative del Registro delle Imprese di ciascuna delle posizioni interessate;
- c) che la comunicazione del provvedimento finale di cancellazione d'ufficio all'esito dei procedimenti di cui al precedente punto a) venga effettuata attraverso pubblicazione nell'albo on-line della Camera di Commercio di Como-Lecco per la durata di 20 giorni, con la successiva immediata decorrenza dei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative per la proposizione di ricorso da parte dei soggetti interessati;
- d) che per le imprese delle quali risulti comunicato nel pubblico registro un domicilio digitale valido, attivo ed univoco, le comunicazioni di cui ai precedenti punti a) e c) vengano effettuate anche a valere sul medesimo;
- e) che le modalità di pubblicazione disposte con il presente provvedimento assumano valenza del tutto sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del motivato richiamo alle previsioni dell'art. 8 della L. 241/1990, di quelle che hanno a riferimento l'utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata a/r;
- f) che il presente provvedimento sia pubblicato in modo permanente sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco.

IL CONSERVATORE

(dr. Giuliano Caramella)

*Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"*

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale in conformità alle regole tecniche del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.